

## Il «restyling» del patrimonio netto

di Raffaele Marcello e Giulio D'Agostino

**I**n tema di bilancio d'esercizio, la riforma del diritto societario ha previsto l'obbligo dell'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto specificandone l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi ed escludendo, quindi, la possibilità di fornirne una mera rappresentazione in termini algebrici.

L'introduzione di uno specifico riferimento al contenuto della nota integrativa si coordina con quanto previsto dai principi contabili, che potranno costituire un'utile base di partenza per la costruzione degli schemi per la rappresentazione delle informazioni richieste, la cui forma è lasciata alla libera scelta del redattore.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 concernente la «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 (1), ha introdotto significative novità in tema di bilancio d'esercizio (2).

Tali modifiche rispondono di fatto ad alcune esigenze manifestatesi da tempo nella prassi operativa ed espresse più volte dalla dottrina, evidenziando al contempo una duplice tendenza: da un lato, un'ulteriore semplificazione degli schemi di bilancio per le imprese che possono accedere al bilancio abbreviato; dall'altro un aumento dei contenuti informativi da fornire, ai terzi, attraverso la nota integrativa.

Un'attenzione particolare è stata dedicata dal Legislatore della riforma al patrimonio netto, prevedendo lo specifico inserimento del nuovo punto 7-bis all'art. 2427 c.c. (3) (rubricato «Contenuto della nota integrativa»).

Le novità, sulle quali si ritornerà successivamente, impongono l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto specificando l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (4), escludendo quindi *a priori* la possibilità di fornirne una mera rappresentazione in termini algebrici (incrementi e decrementi).

Risulta pertanto evidente come l'informativa ob-

bligatoria di bilancio, accrescendosi, esiga una diversa articolazione; da ciò la necessità, sentita anche dal Legislatore, di corredarla di appositi prospetti di sintesi.

Le informazioni aggiuntive richieste rappresentano ancora una volta un accoglimento legislativo di quanto previsto dai principi contabili, i quali potranno costituire un'utile base di partenza per la

**Raffaele Marcello** - Dottore di ricerca in economia e amministrazione delle organizzazioni non profit presso la Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli

**Giulio D'Agostino** - Dottore commercialista in Caserta

### Note:

(1) In «Gli Speciali - Riforma del diritto societario» del *Corriere Tributario On-line* ([www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)).

(2) Per taluni aspetti generali, cfr., fra gli altri, G. Gavelli, «L'impatto sul bilancio d'esercizio della riforma del diritto societario», in *Il fisco*, 2003, pag. 14752; M. Ferrari, «La Riforma societaria cambia l'informativa di bilancio», in *Insero Amministrazione & Finanza* n. 12/2003; R. Bauer, *Gli effetti della riforma societaria su bilancio e governo d'impresa*, IPSOA, 2003, pag. 43 ss.

(3) A parere di chi scrive, la disposizione, anche se più dettagliata, si sovrappone comunque a quella contenuta nel punto 4).

(4) La prevista indicazione di avvenuta «utilizzazione nei precedenti esercizi», come da più parti osservato, appare imprecisa, in quanto non specifica alcun limite temporale, oltre ad essere esageratamente onerosa ed inutile. G. Gavelli, «L'impatto sul bilancio d'esercizio della riforma del diritto societario», cit., loc. cit., pag. 14761, rileva che «la mancata indicazione dell'arco temporale di riferimento non mancherà di produrre problemi alle imprese più "mature" (per quanti anni dare conto dei mutamenti intervenuti nelle varie voci?)».

costruzione degli schemi a cui allude il Legislatore ed esprimere la loro funzione integrativa (in senso tecnico) delle disposizioni di legge.

### Poste di patrimonio netto

La regolamentazione del patrimonio netto ha formato oggetto di dibattiti dai quali sono spesso scaturite conclusioni tutt'altro che univoche. Le divergenze si sono manifestate soprattutto con riguardo ai criteri di individuazione, in particolare:

— di copertura di perdite in grado di influenzare il capitale piuttosto che il patrimonio netto (artt. 2446 e 2447 c.c.);

— delle poste che possono formare o meno oggetto di distribuzione ai soci, come il caso del rimborso dei cosiddetti «finanziamenti infruttiferi dei soci» o dei «versamenti in conto capitale»;

— dell'apporto di «contributi» da parte di terzi;

— del «versamento a fondo perduto» o a copertura di deficit patrimoniali;

— di operazioni straordinarie (fusioni e scissioni), in cui diventa decisivo computare correttamente il patrimonio netto ai fini della determinazione del rapporto di cambio e, poi, dei successivi avanzi o disavanzi di fusione e scissione.

In sostanza, gli interrogativi sorti si riferiscono, sia all'individuazione del contenuto, sia al possibile utilizzo delle singole voci che compongono il patrimonio netto.

I criteri di classificazione delle poste «ideali» (5) del patrimonio netto sono molteplici e rispondono a diverse finalità conoscitive. I due principali criteri fanno riferimento, rispettivamente, all'origine ed alla destinazione delle poste. In relazione al primo criterio, si suddividono le «riserve di utili» (fonte endogena) dalle «riserve di capitale» (fonte esogena).

Quanto alla classificazione in base alla destinazione, sono determinanti il regime giuridico e le decisioni dell'organo assembleare che destinano singole poste a specifici impieghi, vincolando la disponibilità delle fonti.

**I versamenti effettuati dai soci con obbligo di restituzione per la società, ovvero a titolo di finanziamento, dovranno essere allocati non tra le poste del netto, bensì nell'apposita voce «Debiti verso soci per finanziamenti», con l'indicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata segnalazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.**

### Profili aziendalistici

I criteri generali, o postulati di redazione del bilancio d'esercizio, rappresentano i fondamenti delle raccomandazioni dei principi contabili applicati e vanno, pertanto, tenuti presenti nella rilevazione, nella misurazione e nella rappresentazione degli elementi del patrimonio netto, con esplicito richiamo a criteri di comprensibilità, di neutralità, di continuità, di significatività e rilevanza dei dati, di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali, di adeguata informativa nella nota integrativa e di verificabilità dell'informazione.

Il documento n. 28 dei Principi contabili nazionali (6) analizza le singole poste che concorrono a formare il patrimonio netto sottolineando la necessità di procedere, in base alle indicazioni fornite dal Legislatore civilistico, ad una chiara separazione delle voci di bilancio che vanno allocate fra le passività e

fra i fondi rischi e oneri da quelle che, invece, devono essere epilogate nella macro-classe A) del «netto patrimoniale», rappresentando le variazioni intervenute nelle poste del patrimonio (diventandone parte integrante) nella nota integrativa. Esso, inoltre, affronta una serie di dubbi interpretativi afferenti voci dalla collocazione ambigua quali i «versamenti» effettuati dai soci (7). Tali

fra i fondi rischi e oneri da quelle che, invece, devono essere epilogate nella macro-classe A) del «netto patrimoniale», rappresentando le variazioni intervenute nelle poste del patrimonio (diventandone parte integrante) nella nota integrativa.

Esso, inoltre, affronta una serie di dubbi interpretativi afferenti voci dalla collocazione ambigua quali i «versamenti» effettuati dai soci (7). Tali

#### Note:

(5) «Generalmente le parti ideali del patrimonio netto sono destinate a permanere tra le fonti e quindi vincolate al raggiungimento dell'oggetto sociale; raramente (rappresentano ipotesi eccezionali) vengono liberate e distribuite». (M. Gazzani e R. Santini, *Il Patrimonio Netto*, EGEA, 2001, pag. 3).

(6) Emanato il 4 ottobre del 2000 e rubricato «Il Patrimonio Netto».

(7) Per un approfondimento del trattamento riservato ai finanziamenti dei soci, anche alla luce della riforma del diritto societario, si veda, con particolare riguardo alla bibliografia ivi citata, R. Rizzi, «Finanziamenti dei soci: tutte le novità», in *Amministrazione & Finanza* n. 4/2003, pag. 21; R. Camodeca, «Finanziamenti dei soci», in *Contabilità, Finanza e Controllo* n. 3/2003, pag. 283; D. Cavaliere, «Finanziamenti e versamenti dei soci a favore delle società di capitali», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 1/2003, pag. 38; A. Busani, «Il finanziamento dei soci conquista un posto nel "nuovo" Codice» (segue)

versamenti possono assumere natura differente in base alla volontà manifestata dai soci all'atto del versamento stesso, generando, in tal guisa, due distinte categorie:

1) versamenti effettuati dai soci con obbligo di restituzione per la società, ovvero a titolo di finanziamento;

2) versamenti effettuati dai soci senza obbligo di restituzione i quali possono essere: a fondo perduto; in conto futuro aumento di capitale; in conto aumento di capitale.

I versamenti appartenenti alla prima categoria (finanziamenti) possono essere, o meno, fruttiferi di interessi per i soci e costituiscono un debito per la società (8). Pertanto essi dovranno essere allocati non tra le poste del netto, bensì nell'apposita voce «Debiti verso soci per finanziamenti» (voce D.3 del passivo del nuovo schema di stato patrimoniale) (9). L'informazione si completa poi con l'indicazione, nel punto 19-bis) della nota integrativa di cui al novellato art. 2427 c.c., dei «finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori».

Per i finanziamenti rispetto ai quali i soci non abbiano obbligo di restituzione, si rende necessaria l'iscrizione in una separata posta di patrimonio netto.

### Finanziamenti a rischio

La riforma del diritto societario si è occupata espressamente della materia dei finanziamenti soci per le società a responsabilità limitata, ma da un particolare angolo visuale, e cioè quello del possibile conflitto tra i creditori «ordinari» della società e i soci quando, rimborsando i finanziamenti ai soci, si generi l'incapienza della società per il pagamento dei creditori «ordinari».

I riferimenti si rinvengono nel nuovo art. 2467 c.c., che subordina il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società al soddisfacimento degli altri creditori, stabilendo, altresì, che qualora il rimborso sia avvenuto nell'anno anteriore alla

dichiarazione di fallimento della società, esso deve essere restituito.

La sostanziale equiparazione dei finanziamenti dei soci ai veri e propri conferimenti, che il Legislatore realizza antepoendo il diritto dei creditori ordinari rispetto al credito dei soci al rimborso del finanziamento, ha poi un'altra evidente espressione ove, entro un anno dal giorno in cui il finanziamento sia rimborsato ai soci, la società rimborsante fallisca. In tal caso, infatti, la nuova norma di-

sponde che quel pagamento ricevuto dal socio a titolo di rimborso del suo finanziamento deve essere restituito alla società; infatti, così come, in quella situazione di insolvenza, non si farebbe certo luogo alla restituzione dei conferimenti ai soci, così anche nel caso in cui venga effettuato il rimborso ai soci del finanziamento, la sorte dello stesso non muta, in quanto esso non andrebbe effettuato e, in caso contrario, oltre a generarsi una inevitabile responsabilità dell'amministratore che lo legittimi con il suo comportamento,

**Il nuovo art. 2467 c.c. subordina il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società al soddisfacimento degli altri creditori, stabilendo, altresì, che qualora il rimborso sia avvenuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società, esso deve essere restituito.**

### Note:

(segue nota 7)

ce civile», *ivi* n. 8/2003, pag. 32; L. Schiona, «La riforma detta nuove regole per il finanziamento delle imprese», *ivi* n. 11/2003, pag. 24; G. Ripa, «Nuova linea finanziaria alle srl», in *Il Nuovo Diritto delle Società* n. 3/2003, pag. 35.

(8) A tal proposito si evidenzia che, dal punto di vista fiscale, il Ministero ha ammesso la legittimità dei finanziamenti soci infruttiferi, laddove nella C.M. 21 aprile 1993, n. 7/9/870 (in *Corr. Trib.* n. 19/1993, pag. 1269) è stato affermato che «non concorrono a formare il patrimonio netto della società i finanziamenti dei soci che costituiscono debiti per la società anche se per essi non sono dovuti interessi». L'orientamento risulta confermato dalla risoluzione 31 maggio 2001, n. 79/E (*ivi* n. 29/2001, pag. 2203, con commento di L. Miele) in cui l'Agenzia delle entrate riconosce l'esistenza di finanziamenti infruttiferi quali debiti societari; la non fruttuosità dei finanziamenti è documentata da delibera assembleare che assume rilevanza anche per il superamento dell'art. 46 del nuovo T.U.I.R.

(9) Dall'iscrizione in bilancio prende avvio la nuova regolamentazione del diritto societario, che prevede l'inserimento nello schema di Stato Patrimoniale della richiamata specifica voce, facendo scalare la numerazione delle voci successive. In tema, cfr., L. Fornero, «L'impatto della riforma sulla struttura dello stato patrimoniale», in *Azienda & Fisco* n. 11/2003, pag. 491; R. Marcello, «Le modifiche al bilancio nel progetto di riforma del diritto societario» in *Impresa c.i.* n. 11/2002, pag. 1774.

la società, tramite la curatela fallimentare, ha il diritto di ripetere quel rimborso.

La norma precisa, altresì, che l'anzidetta disciplina si applica ai finanziamenti «in qualsiasi forma effettuati» (10), concessi in un momento nel quale, anche in virtù del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o «in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».

Si profila pertanto una distinzione tra: finanziamenti effettuati in una situazione «normale» della gestione aziendale e finanziamenti effettuati in un momento di crisi di liquidità tale da consigliare il ricorso a conferimenti da parte dei soci in luogo di un prestito, in modo da definire con assoluta certezza quali siano i finanziamenti

esposti al rischio d'impresa e quali quelli invece liberamente rimborsabili. L'onere di tale distinzione è a carico dei soci che intendano difendersi da azioni revocatorie e che avranno la necessità di dover provare che la scelta operata (finanziamento anziché capitalizzazione) non è in contrasto con il normale comportamento ragionevolmente richiesto dalla situazione finanziaria della società.

La *ratio legis* è quella di favorire il versamento di risorse finanziarie nel patrimonio della società anziché tra i debiti; pertanto, laddove si renda necessario un rafforzamento patrimoniale piuttosto che un incremento dei debiti societari, i finanziamenti, effettuati in situazione di fabbisogno di fonti da parte della società, sono esposti al rischio d'impresa.

È opportuno evidenziare che tale esposizione (i finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. sono pagati solo dopo aver soddisfatto tutti i creditori e quindi, in ordine cronologico, immediatamente prima della distribuzione delle riserve di capitale) non genera una riclassificazione dei finanziamenti suddetti tra le poste di patrimonio netto, né da un punto di vista civilistico, né fiscale. Essi non possono essere computati ad incremento del patrimonio netto ai fini della copertura delle perdite d'esercizio nell'ambito degli artt.

2446 e 2447 c.c. se non attraverso un atto di rinuncia al finanziamento da parte del socio e la conseguente imputazione in una posta di patrimonio netto della cifra oggetto di rinuncia. Tale atto comporta inevitabilmente in capo al socio la perdita del diritto di restituzione del finanziamento, che potrà avvenire solo con le modalità previste per la distribuzione delle riserve patrimoniali.

**Il Legislatore della riforma societaria ha previsto un'inversione di posto fra le «riserve statutarie» e la «riserva per azioni proprie in portafoglio», il cui motivo ispiratore potrebbe essere quello di dare una sorta di gradualità alle poste ideali del netto aziendale.**

#### Composizione civilistica

Il patrimonio netto figura quale prima macroclasse - punto A) - del passivo nello schema riportato dal novellato art. 2424 c.c. e comprende i seguenti raggruppamenti (11):

- I - Capitale;
- II - Riserva da soprapprezzo delle azioni;
- III - Riserve di rivalutazione;
- IV - Riserva legale;
- V - Riserve statutarie;

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio;

VII - Altre riserve, distintamente indicate;

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo;

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Le modifiche introdotte, rispetto alla norma precedente, sono da considerarsi marginali.

Il nuovo testo dell'art. 2424 c.c. propone un'inversione di posto fra le «riserve statutarie» e la «riserva per azioni proprie in portafoglio», il cui motivo ispiratore potrebbe essere quello di dare una sorta di gradualità alle poste ideali del netto aziendale (12).

La relazione ministeriale di accompagnamento al testo legislativo della nuova *corporate governance*

#### Note:

(10) Con la richiamata espressione, adottata dal Legislatore della riforma, la norma pare riferirsi non solo ai finanziamenti in denaro, ma anche ai finanziamenti in natura o realizzati mediante la non riscossione di crediti scaduti.

(11) Tale struttura tiene conto della nuova formulazione del Titolo V, Capo V, del codice civile come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono trascritti in corsivo le parti inserite ex novo del codice civile, e in tondo le parti conformi al testo precedente.

(12) Secondo alcuni è un'inversione che non si comprende (poiché la relazione alla legge nulla dice) se è voluta, oppure si tratta semplicemente di una svista: F. Roscini Vitali, «Manutenzione normativa» prima del 2004», in *Il Sole-24 Ore* del 4 luglio 2003.

parla di abolizione, per la voce A) VII, della locuzione «distintamente indicate» e spiega anche il motivo: «perché tale dettaglio deve essere fornito nella nota integrativa. Si ritiene così di agevolare la lettura dello schema di bilancio». A parte l'ovvio rilievo che la voce in discorso non ha subito la modifica annunciata, è da evidenziare come il problema della leggibilità dello schema di situazione patrimoniale sia stato avvertito, ritenendo lo stesso uno strumento di comunicazione inadeguato, dal momento che l'informazione, che poco si adatta ad essere trasmessa a mezzo del richiamato schema, ha nella nota integrativa il suo più naturale veicolo di diffusione.

### Dati da inserire nella nota integrativa

Il nuovo art. 2427 c.c., che, come già si è avuto modo di affermare, disciplina il contenuto della nota integrativa (13), prevede che:

— al punto 4), bisogna indicare «le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, ... la formazione e le utilizzazioni»;

— al punto 7-bis), devono essere riportate analiticamente le voci di patrimonio netto (precedute dai numeri romani) specificando in appositi prospetti la loro origine, la possibilità di utilizzazione e di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (14).

La specifica menzione anche dell'avvenuta utilizzazione delle voci del patrimonio netto nei precedenti esercizi, senza un preciso richiamo all'orizzonte temporale di riferimento, comporterà difficoltà operative, le quali sono state opportunamente sollevate anche dall'Organismo italiano di contabilità (O.I.C.), che correttamente ha suggerito di porre quale limite l'esercizio precedente.

L'applicazione letterale della norma farebbe risalire tale momento alla data in cui quella quota ideale del capitale netto si è formata e, successivamente a tale data, evidenziare tutte le variazioni in essa intervenute.

Una diversa ed alternativa interpretazione, al mo-

**Nella nota integrativa, così come disciplinata dalla riforma societaria, si chiede di evidenziare in ogni voce del patrimonio netto se gravano vincoli normativi, statutari o assembleari, o se quella frazione del capitale netto sia suscettibile di un qualsiasi impiego.**

mento compatibile, porta a far decorrere gli effetti della norma a partire dalla sua entrata in vigore. Permettendo all'azienda, che sa che da quel momento in poi dovrà produrre quel complesso di dati, di attrezzarsi adeguatamente anche mediante opportune modifiche al sistema informativo contabile, per poterne serbare traccia (15).

In merito alle informazioni concernenti la possibilità di utilizzazione (nella quale si dovrebbe includere anche la particolare opzione della distribuzione ai soci) (16), si chiede di evidenziare in ogni voce del patrimonio netto se gravano vincoli normativi, statutari o assembleari, o se, per converso, quella frazione del capitale netto sia suscettibile di un qualsiasi impiego (in particolare, di essere distribuita ai soci). In tal modo, il lettore del bilancio - e ciò è vero in particolare per il socio di minoranza - viene messo nella condizione di sapere quale «massa» è sottratta alla possibile distribuzione futura.

Per la rappresentazione delle informazioni richieste dalla novellata disposizione, il Legislatore - come già evidenziato - non ha ritenuto di prescri-

### Note:

(13) Si rinvia, sullo specifico tema a S. Guidantoni, «La nota integrativa dopo la riforma del diritto societario», in *Il fisco* n. 27/2003, pag. 11395; C. Colombara, «Modifiche in merito al contenuto della nota integrativa», in *La Settimana Fiscale* n. 35/2003, pag. 23; F. Roscini Vitali, «Come cambiano le regole relative al bilancio e alla nota integrativa», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 7/2003, pag. 32.

(14) Come anticipato, i punti 4) e 7-bis) sembrano sovrapporsi, giacché nel primo si fa riferimento alla formazione e alle utilizzazioni, nel secondo all'origine, alla possibilità di utilizzazione e all'avvenuta utilizzazione. In realtà con il 7-bis) si impone esplicitamente al redattore del bilancio di inserire nella nota integrativa «appositi prospetti», adottando una forma di tipo contabile, in grado di ricostruire la dinamica dei valori del patrimonio netto. Cfr. O.I.C., Osservazioni in merito alle disposizioni in materia di bilancio contenute nel D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», approvato dal Comitato Esecutivo in data 21 luglio 2002, disponibile sul sito «www.cndc.it».

(15) Cfr. R. D'Alessio, «Patrimonio netto», in *Contabilità, Finanza e Controllo* n. 3/2003, pag. 290.

(16) In via incidentale, si rileva la positiva circostanza che tali informazioni sostituiscono il prospetto fiscale delle riserve.

vere l'utilizzo di prospetti a schema rigido, lasciando forma e struttura alla libera scelta del redattore.

A tal riguardo il Principio contabile nazionale n. 28 (nell'allegato A) propone, in forma tabellare, un esempio di «prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto», che opportunamente adattato alle modifiche terminologiche introdotte dalla riforma, costituisce un autorevole punto di riferimento (cfr. Tabella n. 1).

Il prospetto proposto potrebbe ulteriormente essere arricchito, integrandolo delle informazioni richieste, dal più volte richiamato punto 4) della nota integrativa, e cioè delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo ed ora esplicitamente, anche per quelle del patrimonio netto, oltre alla loro formazione ed utilizzo.

L'obiettivo è facilmente raggiungibile introducendo una colonna relativa «all'accantonamento degli utili a riserva», una colonna relativa agli «altri accantonamenti» (collegati a operazioni similari alla rivalutazione delle partecipazioni) e una colonna relativa alla «copertura delle perdite d'esercizio», in modo da soddisfare la richiesta di esigenza di informativa (17).

Sulla stessa linea è forse utile pensare anche alla predisposizione di un ulteriore prospetto (cfr. Tabella n. 2 a pag. successiva) che sia in grado di

fornire le informazioni richieste dal nuovo punto 7-bis), circa l'origine, la possibilità di utilizzo e la distribuibilità delle poste del netto (18).

### Qualche provvisoria riflessione conclusiva

Nelle considerazioni introduttive si è avuto modo di osservare come l'ottica di ricerca qui privilegiata si risolva nel tentativo di inquadrare la nuova disciplina dettata dagli artt. 2424 e 2427 c.c., che prevede l'obbligo di fornire indicazioni che ambiscono a soddisfare adeguatamente l'informativa in merito all'origine ed all'utilizzabilità delle voci di patrimonio netto, all'interno dei plurimi modelli che la dottrina e la prassi hanno progressivamente permesso di ravvisare.

La costruzione effettuata si rivela efficace, nonostante i numerosi difetti di sistematicità riscontrati nelle norme ed evidenziati nel corso della trattazione.

La legge delega n. 366/2001, al punto b) dell'art. 6, aveva previsto «una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che assicurasse una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione

#### Note:

(17) La proposta, che va sicuramente sostenuta, è fornita da R. D'Alessio, «Patrimonio netto», cit., loc. ult. cit., il quale offre anche un prospetto che compendia tali integrazioni.

(18) In tal senso, M. Ferrari, «La Riforma societaria cambia l'informativa di bilancio», cit., loc. cit., pag. 15.

Tabella n. 1 - Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Voci	Consistenza iniziale	Aumenti di capitale	Aumenti di capitale gratuiti	Conversioni di obbligazioni e debiti	Riduzioni di Capitale	Pagamento dividendi	Altre destinazioni dell'utile	Altre variazioni	Utile (perdita) dell'esercizio	Consistenza finale
I. Capitale sociale										
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni										
III. Riserve di rivalutazione										
IV. Riserva legale										
V. Riserve statutarie										
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio										
VII. Altre riserve										
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo										
IX. Utile (perdita) dell'esercizio										
Totale										

e al loro utilizzo»; la grande rivoluzione annunciata purtroppo non c'è stata, nonostante sono trascorsi alcuni decenni da quando la dottrina aziendalistica italiana, ponendosi all'avanguardia, ha indicato le modalità maggiormente significative per una corretta rappresentazione in bilancio di tali poste.

La soluzione preferita dalla riforma, non pienamente soddisfacente da un punto di vista tecnico e tutt'altro che semplice sotto il profilo operativo, con ogni probabilità non darà luogo a teneri commenti in sede internazionale.

Ad avviso di chi scrive, le scelte del Legislatore, *de jure condendo*, sarebbero dovute essere di altro tipo, ormai però l'operatore e l'interprete sono chiamati a confrontarsi con questa normativa ed applicarla nella realtà dei bilanci «concreti». Un elemento a favore

dell'approccio opzionato è dato dal fatto che l'assenza di prescrizione di schemi rigidi da utilizzare consiglia il ricorso ai principi contabili (inter)nazionali, con il possibile beneficio di una convergenza tra questi ultimi e le statuizioni normative.

Il rischio, prescindendo da un'ipotesi di ulteriore modifica della norma, è che si passi per anni di oscillazioni nella pratica professionale, prima di addvenire ad un convezionalismo, forse anche privo di un compiuto tessuto teorico alla base. La provvisorietà di queste riflessioni riposa dunque, oltre che sulla complessità dell'argomento e sull'esigenza di scor-

gere le evoluzioni della dottrina, sull'effettivo comportamento dei redattori del bilancio e dei diversi *stakeholders* per i quali assume rilevanza l'informazione esterna d'impresa.

**La legge delega per la riforma del diritto societario aveva previsto una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che assicurasse una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo.**

Tabella n. 2 - Origine, distribuibilità e disponibilità delle voci di netto

Voci	Origine	Distribuibilità	Non distribuibilità	Disponibilità	Non disponibilità	Totale
I. Capitale sociale						
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni						
III. Riserve di rivalutazione						
IV. Riserva legale						
V. Riserve statutarie						
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio						
VII. Altre riserve						
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo						
IX. Utile (perdita) dell'esercizio						
Totale						